AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Abruzzo e Molise

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA STAZIONE TERRITORIALE DEI CARABINIERI E CARABINIERI FORESTALI IN COMUNE DI MONTEREALE, DEFINITO DI IMPORTANZA ESSENZIALE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 – CIG 8703488980 – CUP - G88C18000130001

FAQ

DOMANDA N. 1:

Le categorie OS32 e OS18b devono essere obbligatoriamente in nostro possesso e quindi essere possedute da soggetti facenti parte dell'ATI, oppure in quanto categorie scorporabili possono essere subappaltate interamente?

RISPOSTA:

Spett.le operatore economico,
con riferimento alle categorie oggetto dell'appalto, e così come specificato nel disciplinare di gara, la categoria OS18B (avente una incidenza inferiore al 10%) risulta integralmente subappaltabile, trovando applicazione il limite generale al subappalto del 40% dell'importo complessivo dei lavori. Diversamente, per le lavorazioni ascrivibili alla categoria OS32 (avente la specifica incidenza del 22,02% e rientrante nelle c.d superspecialistiche) trova applicazione il limite di cui all'art. 105 comma 5 del D.lgs. 50/2016, in ragione del quale il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell'importo delle opere.
Ciò stante, l'operatore in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per la qualificazione adeguata, non potrà subappaltare integralmente le lavorazioni riconducibili alla categoria OS32. L'operatore economico non autonomamente qualificato dovrà quindi, anche in virtù del divieto di cui all'art. 89 co.11 del Codice in tema di avvalimento, costituire un Raggruppamento ai fini della categoria OS32.
Resta inteso che, per l'ipotesi di subappalto qualificante, il concorrente non in possesso di una qualificazione sufficiente a coprire in proprio la categoria richiesta sarà comunque tenuto a possedere i requisiti mancanti, per la quota subappaltabile, con riferimento alla propria qualificazione nella categoria prevalente.

DOMANDA N. 2:

Si chiede se, il possesso del requisito del possesso delle certificazioni ai sensi delle norme della serie UNICEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, richiesto alla pagina 20 del disciplinare, siano a pena di esclusione.

RISPOSTA:

Spett.le operatore,
ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 207/2010 ai fini della qualificazione le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN

ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati è attestato dalle SOA e rinvenibile all'interno dell'Attestazione dell'operatore economico. La verifica quindi del requisito sulla base del parametro UNI EN ISO 9000 rientra nella competenza dell'organismo certificatore all'uopo accreditato ai sensi delle norme europee e rispetto ad essa la SOA ne recepisce il contenuto dandone evidenza all'interno dell'Attestazione rilasciata all'impresa. Pertanto, l'operatore economico in possesso della classifica III o superiore laddove intenda assumere dei lavori il cui importo richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia obbligatorio, deve essere in possesso di una certificazione di qualità in corso di validità ovvero con riferimento alla stessa l'impresa deve avere intrapreso la procedura di rinnovo.

Ciò stante, il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità è obbligatorio (quindi a partire dalla classifica III).

Il RUP

Francesca Ridolfi

RIDOLFI FRANC
2021.05.13 14:47:32
CN=RIDOLFI FRANCESCA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANI
2.5.4.97=VATIT-06340981(
RSA/2048 bits